



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17661

del 29 OTT. 2013

AD	Amm.re Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☒
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☒
UIS	Informatica / Statistica	☒
UMT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. PP.RR. SVISTRI	☒
RAG	Ufficio Regionaria	☒
STQ	Staff Qualità	☒

Prot. n. 811/LEG/Re.Mo

Roma, 29 ottobre 2013

EGR,
DR. PIETRO CARALLO
Direttore Amministrativo
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657

TARANTO

OGGETTO: **Modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01**

Si riscontra la Vostra nota del 10 ottobre 2013 scorso per confermare l'attualità e la perdurante vigenza della collaborazione professionale intercorrente con lo studio dell'Avv. Massimo Malena anche per le tematiche connesse all'applicazione del D.lgs. 231/2001 da parte delle Aziende Associate.

Proprio con riferimento alle suddette tematiche la proficua collaborazione con lo studio Malena, in corso da diversi anni, ha portato alla elaborazione del "Codice di comportamento e delle linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi 231" (approvate dal Ministero della Giustizia nel mese di aprile 2013 e presentate in occasione del Convegno "O tempora o mores. Novità in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" del 6 giugno 2013) ed alla predisposizione di una proposta di modello organizzativo di gestione e controllo "standard" calibrati sul settore del TPL e sui reati di interesse per il settore.

Certi che lo Studio dell'Avv. Malena, potrà, qualora prescelto, soddisfare ogni esigenza dell'Azienda, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o necessità.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Avv. Guido del Mase



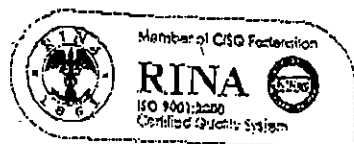
ASSTRA - Associazione Trasporti
00192 Roma - Piazza Cola di Rienzo 80/a
Tel. +39 06 68603.1 - Fax +39 06 68603 555
www.asstra.it - asstra@asstra.it
C.F. 97210800583



UFFICIO

Recapiti telefonici:

FAX		DATA: 29 OTTOBRE 2013	
		ORA:	
DA	AVV. ALESSIA NICOTERA	A	DR. PIETRO CARALLO
			N° TELEF. FAX
TESTO			
NUMERO PAGINE INCLUSA LA PRESENTE:			2
URGENTE	DA APPROVARE	VS. COMMENTI	





TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dr. Annamaria LASTELLA, all'udienza del 5.12.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 429 COMMA 1° ULTIMA PARTE C.P.C.

nella controversia di lavoro promossa da

INCARDONA SEBASTIANO, FRUSI ORAZIO, MENZA BIAGIO, CAPOGROSSO IPPAZIO, LOPARCO DOMENICO, BOTTIGLIONE ANTONIO, FLEMMA BARTOLOMEO, MARINELLI EGIDIO, PERILLO LUIGI, GIANNICO GIOVANNI, ZACCARIA COSTANZO, GRECO EDUARDO, LIUZZI ALDO, LOCHI VINCENZO, MAZZA CIRO, D'IGNAZIO DOMENICO, SCARCI DAVIDE, FAVALE ANTONIO, PAVESE GIULIO, SCALONE GAETANO, MAIULLARI GIUSEPPE, BASILE ANTONIO, MINGOLLA VINCENZO, LO PRETE SANTO BRUNO, DIMITRI GIUSEPPE, TOMASELLI MAURO, ZIZZI ANTONIO, PELUSO ANGELO, STANISCI GIOVANNI, MARTURANO COSIMO, MAZZA ERCOLE, DI GIULIO GIAMBATTISTA, MARIANO ARTURO, DELL'ORCO ROBERTO, FONTANA QUINTO, GENTILE GIROLAMO, GIANNOCCARO GIAMPIETRO, CALÒ SALVATORE, ZIZZARI ROMEO, PAPARI GAETANO, PIZZOLLA NUNZIO, DEMARCO GIUSEPPE, CAROLI FRANCESCO, CUTINO GIUSEPPE, GASPERINI PIETRO, MARTINELLI GIOVANNI, D'ERRICO SALVATORE, DURELLI EMANUELE, CLEMENTE LUIGI, VIZIELLI FRANCESCO, DE PASQUALE COSIMO, ANACLERIO ANGELO, PRESICCI FRANCESCO, GUITTO DOMENICO, GIGANTIELLO BARTOLOMEO, CONTE ANGELO, ETTORRE COSIMO, TRIANNI RAFFAELE, NOBILE FRANCESCO, DE GIORGIO SALVATORE, SOLDANO SERGIO, DE PADOVA ANTONIO, DI GREGORIO FRANCESCO, BAVILA GIUSEPPE, ALBANO MARIO, PAGLIARA GIOVANNI, D'ALÒ ANGELO, CASCARANO NICOLA, D'ARCANTE AMEDEO, COSTANTINO GIOVANNI, CONTE STEFANO, ORSO COSIMO, MARTURANO COSIMO, ANGELILLO ORAZIO, MASTROPIETRO MARCELLO, TOMMASELLI ANTONIO, DE VITTORIA ANGELO, DI PONZIO COSIMO, DI PONZIO CATALDO, BASILE ANDREA, VESPE DOMENICO, PICUNO MIRKO, BELLANOVA FRANCESCO, RUSSO FRANCESCO, PROTOPAPA ANTONIO, VERDOLINO FABIO, TOMASELLI GIUSEPPE, RUSSO ANTONIO, D'ANDRIA VITTORIO, CIRCHETTA GIUSEPPE, D'ANDRIA NICOLA, VOZZA GIUSEPPE, SOLITO VITTORIANO, DE MAGLIE MAURIZIO, POLITO QUINTINO, SPAGNULO GIUSEPPE, OLIVA VITO, LOLLI LEONARDO, CASTELLANO ROSARIO, PELLICANI ANTONIO, GALLO DAMIANO COSIMO, MONTELEONE CIRO, TEDESCO GIOVANNI, LONGO ROMOLO, GALLO ANTONIO, CANDELORO ANTONIO, SCALPI CATALDO, CAFARO VITTORIO, TODARO COSIMO, DA PADOVA VINCENZO, BUCCOLIERI GIUSEPPE, VANZELLI NUNZIO, LATAGLIATA LUIGI, COLUCCI FRANCESCO, CARRINO FRANCESCO, DEL BUONO FRANCESCO, PIGNATARO

ARMANDO, D'AMICO ANGELO, MARANO GIUSEPPE, DE BARTOLOMEO PASQUALE, CASCIANO
NICOLA, DANIELI AMEDEO, DI PINO ANDREA, ETTORE COSIMO, CASTELLANO EZIO, GIACCHIO
NICOLA, LEALI MICHELE, OLIVA GAETANO, DIGREGORIO FRANCESCA, NIGGELLI ROMANO,
SCARPO TOMMASA, CILLO GIUSEPPE, RESSA FRANCESCO, TASSIELLO PIERO, SAMMARCO
ALESSANDRO, IMPROZZI FERNANDO, RICCHIUTI CLAUDIO, GIANFREDA COSIMO, MAGGIO EMILIO,
PALMIERI VINCENZO, CAMPO FEDELE, RIMAURO UGO, CARRINO EMANUELE, GAMBARDIELLA
EMILIO, PIZZOLEO PIETRO, MASI FABIO, INNO GIOVANNI, FIORE ALESSANDRO, RICCHIUTI
ARCANGELO, LATERZA DOMENICO, FALCONE GIUSEPPE, D'ANDRIA GIANFRANCO, NIGRO
LEONARDO, CARONE GIANFRANCO, DE GERONIMO ALESSANDRO, FERRARI SALVATORE,
QUARANTA PIETRO, RIZZUINI FERDINANDO, DI MAGGIO MASSIMILIANO, PALMISANO GIUSEPPE,
SPERTI MASSIMO, DRAGONE ENRICO, PETRONELLA FRANCESCO, CAPOZZA GIOVANNI, MASSARO
COSIMO SERGIO, D'AMURI ARCANGELO, GRANIO ANGELO, SALAMINO ANTONIO, CAVALLARO
CARMELO, RENÒ ANGELO, TROIA ANGELO, CHITI ARMIDO, VENDOLA FRANCESCO, LADIANA
COSIMO, D'ANGELA COSIMO, PRINCIPALE PIETRO, TOMASELLI GIOVANNI, FISCHETTI AUGUSTO,
RUGGIERO ANTONIO, GRANIGLIA DOMENICO, MONGELLI SANDRO, CARDONE ANTONIO COSIMO,
CAMASSA EMANUELE, FARELLA GIUSEPPE, MALDARIZZI FRANCESCO, MUSTAFÀ VITO, SERAFINO
GASPARE, IMPERIALE DAMIANO, DI GIORGIO RAFFAELE, CLARELLA DOMENICO, LA CAVA
FRANCESCO, MONACO COSTANTINO, NIGRO VITINO, ANGELINI ANTONIO, SANTORO DONATO,
SIBILLA MASSIMO, VERSACE FILIPPO, FRIONI COSIMO, PERRUCCI EUPREPIO, CARRINO GIUSEPPE,
BOBBIO FRANCESCO;

tutti rappr. e dif. dall'avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO;

- Ricorrente-

contro

AMAT SPA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappr. e dif. da avv. BARBERIO
ROBERTO;

- Convenuto -

dando lettura in udienza del dispositivo, con fissazione di termine per il deposito della motivazione:

-P.Q.M.

- o *Rigetta le domande.*
- o *Spese compensate.*
- o *Visto l'art. 429 comma 1° ultima parte c.p.c., fissa il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO.

Con distinti ricorsi gli odierni ricorrenti rappresentavano ed esponevano:

- di essere dipendenti dell'AMAT spa in qualità di autisti di autobus urbani, al cui rapporto di lavoro è applicato il CCNL AUTOFERROTRAMVIERI che rinvia, per il caso che occupa, al R.D.L. n. 232871923;

- l'organizzazione aziendale aveva previsto, per la generalità dei dipendenti addetti alla conduzione degli autobus, la rotazione a turno sulle seguenti linee:
 - *) autobus 33, da deposito AMAT sito in Taranto alla via C. Battisti 657 al capolinea sito in Taranto alla Città Mercato;
 - *) autobus 12, da deposito AMAT sito in Taranto alla via C. Battisti 657 al capolinea sito in Taranto al quartiere Salinella;
 - *) autobus 2, deposito AMAT sito in Taranto alla via C. Battisti 657 al capolinea sito in Taranto al parco Cimino;
 - *) autobus 6, deposito AMAT sito in Taranto alla via C. Battisti 657 al capolinea sito in Taranto alla via Margherita;
 - *) autobus 29, deposito AMAT sito in Taranto alla via C. Battisti 657 al capolinea sito in Taranto al Porto Mercantile;
- di lasciare tutti essi ricorrenti autisti, nella generalità, ed all'uopo autorizzati dal datore di lavoro, la propria autovettura al deposito nel turno smontante o al capolinea del turno montante per recarsi a riprenderla, alla fine dell'orario di lavoro, con l'autobus condotto dal collega subentrante in servizio (con costo del trasporto a carico dell'AMAT spa, essendovi esonero dalla timbratura del biglietto di viaggio);
- di prevedere l'art. 17 lettera c) del R.D.L. n. 2328/1923 il diritto al compenso come lavoro effettivo della metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, in viaggi necessari per recarsi da un posto di lavoro ad un altro o farvi ritorno a servizio compiuto; ma l'AMAT spa mai aveva corrisposto tale compenso, che secondo prospettazione dei ricorrenti poteva essere parametrato - attesi i tempi di percorrenza delle linee - in circa 30 minuti cui andavano aggiunti quantomeno altri 30 minuti per l'attesa dell'autobus; la datrice si era limitata a retribuire le sole ore di effettivo servizio previste nel turno;
- a conforto ulteriore della rivendicazione di cui sopra, l'art. 3 Direttiva 93/710/CE del 23.11.1993 concernente alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro prevedeva nelle "definizioni" che per orario di lavoro deve intendersi *"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali"*, e per periodo di riposo *"qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro"*;
- infruttuosamente era stato esperito tentativo di conciliazione;
- ai sensi della sopraindicata normativa essi ricorrenti avevano diritto al computo, come lavoro effettivo, quantomeno della metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, in viaggi necessari per recarsi a un posto di lavoro ad un altro per prendere servizio o per farvi ritorno a servizio compiuto ed al relativo pagamento maturato nel quinquennio antecedente al 5.11.2008 (data di presentazione dell'istanza di conciliazione alla D.P.L., nonché per il periodo successivo sino alla definizione della presente controversia.

Chiedevano pertanto dichiararsi che il tempo da essi impiegato per recarsi, senza prestare servizio, in viaggi necessari per recarsi a un posto di lavoro ad un altro per prendere servizio o per farvi ritorno a servizio compiuto sulle linee e percorsi indicati ai punti (autobus e linee) sopra analiticamente riportati e contenuti nella narrativa in fatto corrispondeva ad attività svolta nell'interesse del datore di lavoro per assolvere all'esercizio dell'attività lavorativa, e pertanto rientrante nell'orario di lavoro, come tale da retribuire; dichiarare la nullità, totale e parziale, delle

clausole contrattuali che si ritenevano difformi dall'inclusione di detto tempo necessario all'esecuzione di tali attività nell'orario di lavoro; condannare l'AMAT spa al pagamento in proprio lavoro della retribuzione come lavoro effettivo quantomeno della metà del tempo impiegato per recarsi senza prestar servizio o farvi ritorno a servizio compiuto, oltre accessori di legge.

Resisteva l'AMAT spa.

I ricorsi venivano riuniti per connessione oggettiva.

La causa è stata oggi, su base documentale, discussa dai procuratori delle Parti e decisa ex art. 429 comma 1^a ultima parte c.p.c. con dispositivo letto in udienza e fissazione di termine per il deposito della motivazione.

§§§§§§§§§§

Va disattesa in rito l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla convenuta per prospettata indeterminatezza quantomeno del *petitum*.

Se parte convenuta ancora tale eccezione principalmente sulla sostanziale identità di tutti i ricorsi, sostanzialmente consistenti in una esposizione seriale e privo ciascuno di elementi di fatto connotativi delle differenti posizioni dei singoli ricorrenti, nonché della specificazione e della quantificazione delle spettanze rivendicate.

L'eccezione è infondata.

Con la pronuncia n. 13825 del 27.5.2008 della S.C. i principi già indicati dalla Corte a SS.UU. del 17.6.2004 (sent. n. 11353) sono stati, com'è noto, rivisitati alla luce di nuove considerazioni, ed in particolare è stato affermato il principio secondo cui la mancata esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di fatto e di diritto comporta la "nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata".

Nel caso che qui occupa tali mancanze non sono ravvisabili, in quanto i fatti, sia pure nella loro sostanziale identità (fra i ricorsi) sono adeguatamente esposti, così come del pari gli elementi di diritto; l'oggetto (*petitum*) è pure adeguatamente e chiaramente esposto, consistendo in una richiesta di declaratoria del diritto e delle consequenziali spettanze retributive, e dunque in una richiesta di condanna generica.

§§§§§§§§§§

L'esame del merito non giova tuttavia ai ricorrenti, e ciò si ritiene pur tenendo conto dei noti e plurimi orientamenti giurisprudenziali nella materia che qui occupa.

Partendo dal dato normativo, l'art. 17 lettera c) R.D.L. n. 2328/1923 ("Computo di lavoro effettivo") prevede: "Si computa come lavoro effettivo:.....c) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto.

È allora evidente che il concetto fondamentale e dirimente è quello della ricorrenza o meno del requisito del "viaggio comandato" da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto.

Se per "viaggio comandato" deve intendersi, secondo giurisprudenza della S.C. (Cass. civ. sez. lav. n. 15821/2000) "*ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale*", di talchè la mancata coincidenza tra il luogo d'inizio e di cessazione del lavoro nell'ambito della stessa giornata lavorativa deve rispondere ad una precipua necessità datoriale che si traduca in un corrispondente obbligo per il lavoratore, è evidente la necessità della prova della specifica programmazione ed organizzazione del lavoro disposta dall'azienda ad esigere uno spostamento del lavoratore da una località all'altra, dimodochè il turno di servizio inizi in un luogo e termini in un altro.

Ebbene, i ricorrenti, al di là della enunciazione dei percorsi dei vari bus di linea, non hanno in alcun modo provato, ciascuno per sé, (cosa che pur avrebbero potuto e dovuto su base documentale) gli obblighi di turnazione ed i percorsi corrispondenti cui essi sarebbero tenuti nel corso della giornata, e soprattutto che il trasferimento volto a ritornare in un determinato luogo (deposito AMAT spa) a fine turno aderisse ad una specifica disposizione di servizio.

Non sono state prodotte infatti disposizioni dell'AMAT spa volte a regolamentare le modalità per raggiungere o lasciare i capolinea di inizi e fine turno, né autorizzazioni di alcun tipo a parcheggio di autovetture presso il deposito aziendale.

Né a tale macroscopica insufficienza probatoria documentale si può ritenere che possa supplirsi mediante prova testimoniale, che dovrebbe riferire precipuamente proprio sulla autorizzazione da parte dell'AMAT spa al parcheggio delle autovetture di proprietà nello spiazzo del deposito della datrice: tale disposizione aziendale, ove vi fosse, dovrebbe essere stata espressamente prevista in atto o documento, indispensabile ai fini della prova che qui si richiede e che non può ritenersi sostituibile dal ricordo di testi, i quali peraltro ben potrebbero confondere prassi o abitudini o consuetudini con rigorose autorizzazioni e/o disposizioni aziendali.

Le spese pronunce giurisprudenziali prodotte in istralcio dai ricorrenti ribadiscono comunque che il fondamento della norma di cui all'art. 17 lettera c) citato presuppone che "*non vi sia coincidenza del luogo d'inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale*" e che comunque "*il menzionato spostamento sia indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda*": è proprio la prova di siffatte necessità logistiche connesse all'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda che, nella vicenda che qui occupa, è mancante.

In estrema sintesi, pertanto, non può ché concludersi nel senso della in configurabilità del "viaggio comandato" cui i ricorrenti ancorano le proprie rivendicazioni.

Per tali motivi le domande vanno rigettate.

Non potendo ignorarsi la varietà di orientamenti giurisprudenziali nella materia che qui occupa, ciò costituisce giustificato motivo per la compensazione fra le Parti delle spese di lite.